

COMUNE DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA

(Città Metropolitana di Catania)

Servizio Tributi

Tel. 095.7941.219

Pec: protocollo@pec.comunemilitello.it

E-mail: serviziotributi@comunemilitello.it

Sito web: www.comunemilitello.it



All'Ufficio Tributi del
Comune di Militello in val di Catania
Largo del Castello
95043 Militello in val di Catani

DICHIARAZIONE DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

(Art. 6 del D.L. n. 119 del 23 ottobre 2018 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136 e regolamento Comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 18 del 29/03/2019)

Il/La sottoscritto/a.....

.....nato/a il.....

a.....(Prov.....) codice fiscale.....

In proprio (per persone fisiche)

In qualità di titolare/rappresentante legale/tutore/curatore del / della.....

.....P. Iva.....

ai fini della trattazione di questa richiesta dichiara di essere domiciliato al seguente indirizzo:

Comune.....(Prov.)

Indirizzo.....CAP.....Telefono.....

OPPURE alla casella PEC.....

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare le eventuali variazioni di domicilio, e riconosce che il Comune di Militello in val di Catania non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario all'indirizzo anagrafico o di posta elettronica dichiarato.

DICHIARA

Di volersi avvalere della **DEFINIZIONE AGEVOLATA** per i carichi rientranti nell'ambito

applicativo di cui all'art. 6 del D.L. n. 119 del 23 ottobre 2018 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136

DATI DELLA CONTROVERSIA TRIBUTARIA PENDENTE

Organo giurisdizionale e Sede

Tipo di atto impugnato.....

Numero dell'atto impugnato.....

Periodo d'imposta.....

Data di notifica del ricorso.....

Registro generale.....

Importo dell'atto impugnato

di cui versato in pendenza di giudizio

Tributo	Tributo
Sanzioni	Sanzioni
Interessi	Interessi
Spese e oneri	Spese e oneri

Importo netto dovuto per effetto della definizione agevolata art. 6 del D.L. n. 119 del 23 ottobre 2018 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136

(barrare la fattispecie prevista)

il 100% dell'imposta, in caso di soccombenza del contribuente o di ricorso notificato, ma non ancora depositato o trasmesso alla segreteria della commissione tributaria;

il 90% dell'imposta se:

- -il ricorso era iscritto nel primo grado, in attesa di fissazione dell'udienza di trattazione;
- il ricorso era iscritto nel primo grado ed era già stato discusso, ma si era in attesa di deposito di pronuncia, diversa da quella cautelare;
- il ricorso era iscritto nel primo grado, ma oggetto di sospensione per la sussistenza di una causa pregiudiziale, ai sensi dell'art. 295 c.p.c. o dell'art. 39 del D.lgs. n. 546 del 1992 e ciò anche in pendenza dei termini di riassunzione se la causa pregiudicante era stata già decisa con sentenza definitiva;

- pendevano i termini per la riassunzione ovvero vi era già stata riassunzione in CTR a seguito di sentenza di rinvio della Corte di Cassazione, indipendentemente dall'esito dei precedenti giudizi di merito;

□ è dovuto il 40% dell'imposta se era stata depositata pronuncia di primo grado, diversa da quella cautelare, sfavorevole al Comune;

□ è dovuto il 15% dell'imposta se era stata depositata pronuncia di secondo grado, diversa da quella cautelare, sfavorevole al Comune.

2. In caso di soccombenza reciproca la definizione può avvenire col pagamento dei seguenti importi:

□ il 100% dell'imposta riconosciuta come dovuta, essendo il contribuente per questa parte risultato soccombente;

□ il 40% dell'imposta riconosciuta non dovuta, per la quale quindi il Comune è risultato soccombente, se la sentenza è stata emessa dalla commissione tributaria provinciale;

□ il 15% dell'imposta riconosciuta non dovuta, per la quale quindi il Comune è risultato soccombente, se la sentenza è stata emessa dalla commissione tributaria regionale.

3. □ Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione, alla data del 19 dicembre 2018, per le quali il Comune è risultato soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5% del valore della controversia.

4. Per la definizione delle controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo è dovuto:

□ il 40% se:

- il ricorso era iscritto nel primo grado, in attesa di fissazione dell'udienza di trattazione;
- il ricorso era iscritto nel primo grado ed era già stato discusso, ma si era in attesa di deposito di pronuncia, diversa da quella cautelare;
- il ricorso era iscritto nel primo grado, ma oggetto di sospensione per la sussistenza di una causa pregiudiziale, ai sensi dell'art. 295 c.p.c. o dell'art. 39 del D.lgs. n. 546 del 1992 e ciò anche in pendenza dei termini di riassunzione se la causa pregiudicante era stata già decisa con sentenza definitiva;
- pendevano i termini per la riassunzione ovvero vi era già stata riassunzione a seguito di sentenza di rinvio della Corte di Cassazione;

□ il 15% delle sanzioni, se il Comune è risultato soccombente;

5. Per la definizione delle controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo, nel caso di reciproca soccombenza del Comune e del contribuente, la definizione può avvenire col pagamento del 15% delle sanzioni per la parte in cui il Comune è risultato soccombente e del 40% per cento per la restante parte.

Importo Tributo

Importo Interessi

Importo Spese e oneri

Importo versato per la definizione della prima rata o del versamento unico

--

Data del versamento

--

DICHIARA ALTRESÌ

di voler adempiere al pagamento dell'importo dovuto a titolo di definizione agevolata con le seguenti modalità:

UNICA SOLUZIONE: scadenza 31 maggio 2019

Oppure per importi superiori a mille euro è ammesso il pagamento rateale in un massimo di venti rate trimestrali. La scadenza della prima rata è il 31 maggio. Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi legali calcolati dal 1° giugno 2019 alla data del versamento.

RATEIZZATO IN N. RATE _____ (scadenza prima rata 31 maggio 2019)

In caso di mancato o insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, **la definizione non produce effetti.**

DICHIARA INOLTRE

che assume l'impegno a RINUNCIARE ai giudizi pendenti aventi a oggetto i carichi ai quali si riferisce questa dichiarazione.

DICHIARA INFINE

sotto la propria responsabilità ai sensi dell'art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso decreto (in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi)

di essere tutore/ titolare/rappresentante legale/curatore della
persona/ditta/società/ente/associazione

sopra indicata (barrare solo in caso di dichiarazione da parte di tutore, ditta, società, ente o associazione).

Relativamente al trattamento consentito ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 del D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni della Legge n. 225/2016 dei dati personali conferiti, il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell'informativa ex art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 e di accettarne i contenuti

Luogo e data..... Firma.....

N.B. allegare copia del documento di identità

Modalità di presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata:

- Presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Militello in val di Catania utilizzando questo modulo;
- Inviando **questo modulo**, debitamente compilato in ogni sua parte, insieme alla copia del documento di identità, alla casella e-mail/PEC:
- **protocollo@pec.comunemilitello.it**

Modalità di pagamento

Il versamento delle somme dovute dovrà essere effettuato sul conto corrente:

INTESTATO AL COMUNE DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA

N. 11712957

IBAN IT82 A076 0116 9000 0001 1712 957 codice BIC/SWIFT BPPIITRRXXX

Causale: Definizione lite ICI/IMU/TARSU/TARES/TATI/TOSAP(indicare il tributo)

RG.... del periodo di imposta.....